



## CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) – Tel. 0575 530601 – Partita IVA 00137130514

# AGGIORNAMENTO BIENNALE ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

## IL VICE SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, e s.m.i.,

### INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale o reperibili sul sito del Comune [www.comunedibibbiena.ar.it](http://www.comunedibibbiena.ar.it) alla voce

“ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE” sotto sezione “ELETTORALE ED ELETTORATO” –  
MODULISTICA – domanda di iscrizione giudici popolari

e dovranno pervenire allo stesso Ufficio entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Bibbiena, lì 30 aprile 2025

IL VICE SINDACO

*Matteo CAPORALI*

---

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.